

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore STEFANO**

*COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2616*

## Disciplina dell'attività di enoturismo

ONOREVOLI SENATORI. -- L'Italia ha un giacimento vitivinicolo unico al mondo ed una varietà ampelografica di indiscusso valore, paesaggistico, naturalistico e anche economico-produttivo. Accanto alla produzione enologica sempre più improntata alla qualità, si è fatta strada negli anni una forma di turismo che oggi rappresenta un *asset* strategico per lo sviluppo della vitivinicoltura italiana. L'enoturismo, con i suoi 2,5 miliardi di euro di fatturato annuale e 13 milioni di arrivi in cantina (dati Movimento Turismo del Vino Italia) necessita di un quadro di riferimento normativo in grado di supportarne lo sviluppo con regole adeguate. La presente proposta, in sintonia con le finalità del cosiddetto testo unico della vite e del vino, che ha già rappresentato un passo avanti importante riconoscendo per la prima volta il concetto di enoturismo, e in sintonia con gli obiettivi delle politiche dei piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità. Il presente disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche.

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza.

L'articolo 4 dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi.

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzata a svolgere attività enoturistica.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

L'articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 8 estende l'applicazione della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.

L'articolo 9 tratta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 10 afferma l'invarianza finanziaria per lo Stato a seguito dell'approvazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### **Art. 1.**

*(Definizione di enoturismo)*

1. La presente legge, in sintonia con le finalità della legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e con gli obiettivi delle politiche dei piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione

dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con il termine «enoturismo» o «turismo del vino» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

## **Art. 2.**

*(Abilitazione e disciplina fiscale)*

1. Le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi specificatamente individuati ai sensi dell'articolo 3 che escludono le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento.

2. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione.

3. Lo svolgimento dell'attività enoturistica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

## **Art. 3.**

*(Certificazione dell'accoglienza e standard qualitativi)*

1. La certificazione della qualità dell'accoglienza, di cui all'articolo 2, comma 1, include processi di formazione di medio lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. La formazione, volta a implementare la capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero, organizzandone o migliorandone il servizio, include e integra il *marketing*, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti legati al vino, l'accoglienza in azienda, quali componenti e aspetti dell'enoturismo come forma di turismo dotata di specifica identità.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità.

## **Art. 4.**

*(Commercializzazione in cantina)*

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del *brand* aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. È consentito alle imprese enoturistiche commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

## **Art. 5.**

*(Cartellonistica e arredo urbano)*

1. La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina.

2. I cartelli di cui al comma 1 sono esenti da tassazione.

3. I cartelli che individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma anch'essa esente da qualsivoglia tassazione.

4. La progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e non, destinate a sviluppare l'enoturismo sul territorio possono includere elementi di arredo urbano.

#### **Art. 6.**

*(Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale)*

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.

3. Compiti dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale sono: il controllo del livello medio dei servizi offerti dagli operatori del settore agli enoturisti, sul territorio comunale; la puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti all'enoturista; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale.

4. L'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

#### **Art. 7.**

*(Il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali e dispone pertanto la realizzazione di un portale *internet* stabile, aggiornato ed efficace in termini di *brand reputation* quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione.

2. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengono altresì lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

#### **Art. 8.**

*(Estensione delle disposizioni al settore produttivo dell'olio di oliva)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nell'ambito della valorizzazione, anche congiunta, delle produzioni dell'olio di oliva.

#### **Art. 9.**

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 10.**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.